REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
COMUNE DI VALLO TORINESE



# PRG
## PIANO REGOLATORE GENERALE
variante strutturale n.1
ai sensi dell'art.17 - 4° comma della L.R. 56/77
PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

**Tav. 6v**

Zonizzazione:
territorio urbano,capoluogo e borgate – 1:2000

ESTENSORI: arch. Giovanni Piero Perucca
ing. Cristina Barma

STUDI GEOLOGICI: geol. Marina Perino

data: APRILE 2016

## LEGENDA

confine del territorio comunale

viabilità esistente

viabilitàesistente con previsioni di potenziamento/adeguamento

viabilità in progetto

fascia di rispetto stradale ( 20 m) da viabilità provinciale

ZONIZZAZIONE - ACRONIMI E DESCRIZIONE AREE DI PIANO

- VN vecchio nucleo
- NR nuclei rurali
- AC aree di completamento
- ARs aree residenziali consolidate sature
- NI aree di nuovo impianto
- SP aree a servizio pubblico di di interesse comune (Art. 21 L.R. 56/77)
- $SP_P$ aree di interesse comune a proprieta' e gestione privata
- AIP aree per insediamenti produttivi artigianali
- AIC aree produttive di completamento
- AA aree produttive agricole
- AA aree agricole di salvaguardia ambientale
- It impianti tecnologici

### SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

- infrastruttura in progetto
- infrastruttura esistente
- scuola materna
- scuola elementare
- municipio - uffici comunali
- uffici pubblici - poste
- chiesa - luogo di culto - cappella
- attrezzatura oratoriale
- casa per vacanze - colonia
- biblioteca - centro culturale e di incontri
- P parcheggio pubblico
- campo di calcio
- verde attrezzato
- parco urbano
- infrastruttura sportiva composita
- attrezzatura pubblica di altro genere

### EDIFICI VINCOLATI E/O IN ZONA AGRICOLA

- S/A edifici di valore storico e artistico tutelati ai sensi della Legge 1089/39
- edifici in zona agricola adibiti ad usi extra - agricoli o edifici ex rurali (Atr. 25 L.R. 56/77)
- edifici in zona agricola disabitati o abbandonati (art. 25 L.R. 56/77)

reticolo idrografico, principali rii

tratti di rii minori intubati

### VINCOLI TERRITORIALI

(zona ZRC) fascia di rispetto cimiteriale (200 m) (rif. art. 27 L.R. 56 /77 così come modificata dalle LL.RR. 3 e 17 /2013 e dalla L.R. 3 / 2015)

(*) Vincolo ENAC
limite inviluppo aree in cui il terreno naturale attraversa i piani di limitazione degli ostacoli (rif. tav. PC01 Mappe di vincolo limitazioni agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea)
(*) E' compreso nel suddetto inviluppo l'itero territorio comunale posto a monte del limite indicato in cartografia

elettrodotto MT

### VINCOLI AMBIENTALI

- ZRI vincolo idrogeologico
- ZRA aree di rispetto ambientale
- aree di rispetto delle opere di captazione dell'aquedotto (raggio 200 m)
- corridoio di connessione ecologica regionale (facente parte dell'area di connessione ecologica perifluviale di Varisella).

## LEGENDA
definizione classi di pericolosità idrogeologica

Cl... / Cl... limiti classi di pericolità idrogeologica

**CLASSE I**
PERICOLOSITA' NULLA O TRASCURABILE
IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA: porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni ai fini urbanistici. Gli interventi pubblici e privati sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.

**CLASSE II**
PERICOLOSITA' BASSA
IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA: aree nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzati in fase progettuale, nel rispetto del D.M. 11/03/88 e nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. È vietato edificare sui corsi d'acqua naturali ed artificiali, anche se intubati.

**Classe IIa:** porzioni di territorio sub pianeggianti o moderatamente acclivi. Gli interventi dovranno essere subordinati alle verifiche di natura geomeccanica dei terreni affioranti e delle locali condizioni idrologica ed idrogeologica.

**Classe IIb:** porzioni di territorio mediamente acclivi e/o con corsi d'acqua naturali e artificiali. Gli interventi dovranno essere subordinati alle verifiche di natura geomeccanica e di stabilità (solo in caso di interventi in aree di versante) dei terreni affioranti e delle locali condizioni idrologica ed idrogeologica.
Nelle zone acclivi dovrà essere garantita la manutenzione dei muretti a secco, verificando il loro stato di conservazione.

**CLASSE IIIB**
PERICOLOSITA' ELEVATA
IDONEITA ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA: porzioni di territorio edificate, nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre interventi di risistemazione territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio edilizio esistente. In assenza di tali interventi sono ammessi adeguamenti funzionali (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ext.) che non comportino un aumento del carico antropico. Per le opere di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56. È vietato edificare sui corsi d'acqua naturali ed artificiali, anche se intubati. Nelle zone acclivi dovrà essere garantita la manutenzione dei muretti a secco, verificando il loro stato di conservazione.

**Classe IIIb2**: a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione saranno consentite nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti

**Classe IIIb3**: a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione è possibile solo un modesto incremento del carico antropico; da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

**Classe IIIb4**: anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico

**CLASSE IIIa**
PERICOLOSITA' ELEVATA
IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA: porzioni di territorio inedificate:
A) con condizioni di pericolosità geomorfologica che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree in frana, aree dissestate o potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata o molto elevata energia). Nelle aree di versante sono ammessi nuovi edifici ad uso agricolo - forestale, solo a seguito di dettagliati studi preliminari al progetto e redatti ai sensi del D.M. 11/03/88, che ne certifichino la fattibilità anche per quanto concerne le vie d'accesso.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77;
B) Fascia di rispetto d'inedificabilità per i corsi d'acqua naturali interferenti con le aree edificate ed edificabili, con l'indicazione della distanza minima da ciascuna sponda:
- aree non ancora antropizzate: **15 m**
- aree in parte già antropizzate: **5 m**